

STATUTO
della FONDAZIONE SESA

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita per volontà della società SeSa s.r.l. la Fondazione denominata: "Fondazione SeSa".

La Fondazione ha sede in Empoli.

Eventuali modifiche della sede all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazione dello statuto.

Articolo 2 - Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo della Fondazione è svolgere le attività di solidarietà sociale di cui all'art. 10, comma primo, lettera a) del d.lgs. 460/97, segnatamente di educazione, ricerca scientifica, istruzione, assistenza sociale e sanitaria, sul territorio della Regione Toscana.

La Fondazione, nell'ambito delle materie di interesse istituzionale, potrà in particolare:

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri di studio, tavole rotonde, e più in generale iniziative di carattere scientifico ed educativo;

- promuovere e favorire l'educazione, l'istruzione in particolare dei giovani, nel territorio di riferimento, anche mediante l'istituzione di borse di studio e/o la concessione di liberalità;

- svolgere attività di beneficenza a favore di categorie sociali economicamente svantaggiate, anche ma non solo nel territorio di riferimento;

- promuovere iniziative ed attività di carattere assistenziale, anche di tipo sanitario, dirette a contribuire in particolare al benessere dei dipendenti del gruppo SeSa.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per il perseguimento della finalità istituzionale e di tutte quelle ad essa strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economica, nonché tutti gli atti e le operazioni relative ritenute necessarie e/o opportune.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale fornita dal Fondatore con l'atto costitutivo e può essere aumentato con l'osservanza dalle norme vigenti da donazioni, eredità, legati, contributi ed erogazioni che pervengano alla Fondazione per aiutarla a conseguire il suo fine.

A conseguire il proprio fine la Fondazione provvede con le rendite del proprio patrimonio o con contribuzioni straordinarie, ricevute anche da terzi, restando totalmente estranea alla sua attività ogni finalità commerciale od anche semplicemente economica.

Articolo 4 - Organo Amministrativo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri, scelti dall'organo amministrativo del Fondatore.

I due componenti Paolo Castellacci e Piero Pelagotti sono nominati a vita.

Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Fondatore provvede alla nomina dei membri necessari ad integrare il Consiglio di Amministrazione in ogni ipotesi in cui qualcuno dei consiglieri venga meno.

I membri del Consiglio durano in carica fino a scadenza - ad eccezione di quelli nominati a vita, che non scadono -, revoca o dimissioni.

La revoca può essere deliberata dal Fondatore solo per giusta causa e deve essere comunicata al destinatario per raccomandata A.R..

Articolo 5 - Scelta del Presidente e del Vice-Presidente

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua durante, al signor Paolo Castellacci, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

La carica di Vice-Presidente spetta di diritto, vita sua durante, al signor Piero Pelagotti, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

Venuti meno quelli originari sopra individuati, la scelta del Presidente e del Vice-Presidente spetterà al Consiglio di Amministrazione, che li eleggerà nel proprio seno, se a ciò non avrà provveduto il Fondatore.

Articolo 6 - Funzioni del Presidente e del Vice-Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Articolo 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie;
- c) ha facoltà di delegare parte delle proprie competenze ai propri componenti i quali, in tal caso, avranno obbligo di rendiconto.

Articolo 8 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, video e/o audio collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri ed alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: —

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 9 - Quorum

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a votazione palese.

Articolo 10 - Verbalizzazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 - Segretario generale e Tesoriere

Il Segretario generale ed il Tesoriere del Consiglio sono nominati dal Consiglio stesso al suo interno; il Consiglio provvede a determinarne i compiti.

Articolo 12 - Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Il ruolo di consigliere è svolto a titolo volontario e non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico promuove le attività della Fondazione proponendo iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione e svolge per il Consiglio di amministrazione una funzione consultiva.

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero massimo di cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti nell'ambito di personalità del mondo accademico, professionale, finanziario e, eventualmente, ecclesiastico.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano, che ne coordina l'attività.

Il Comitato tecnico-scientifico è validamente costituito quando siano presenti almeno al metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti quello di chi presiede è prevalente.

I membri del Comitato tecnico-scientifico prestano la propria opera gratuitamente. Hanno comunque diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Articolo 14 - Organo di controllo monocratico

L'organo di controllo, ove istituito per decisione del Fondatore, è composto da un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, a cui è demandato l'espletamento delle verifiche contabili e la funzione di vigilanza amministrativa. Il revisore legale dei conti:

- provvede alle verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa della Fondazione;
- esercita la vigilanza sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sull'osservanza della legge e dello Statuto della Fondazione;
- esprime il suo parere mediante apposita relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.

Il revisore legale è nominato dal Fondatore.

Il revisore legale resta in carica tre anni e così sino all'approvazione del

bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere rinominato per non più di due volte.

Il revisore legale deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per la discussione e approvazione dei bilanci e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione. - Il compenso è determinato dal Fondatore.

Articolo 15 - Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre istituzioni ed enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Vi è obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 16 - Scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile e negli altri previsti dalla legge.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che verranno scelti fra i suoi membri.

In ogni caso di scioglimento della Fondazione vi è obbligo di devoluzione del patrimonio dell'organizzazione a favore di altre istituzioni ed enti aventi finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 17 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

F.to Paolo Castellacci

F.to Matteo Gheri

F.to Samantha Alderighi

F.to Jacopo Sodi notaio

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 10 luglio 2014 al n. 11784 serie 1T, Euro 200,00.—